

## **“Posso andare in uno Stato europeo diverso dall'Italia?”**

### **Scheda per operatori che lavorano con richiedenti asilo**

Molte delle persone che arrivano in Europa per chiedere asilo vi fanno ingresso attraversando le frontiere esterne dell'Italia, ma non intendono restarvi, desiderando invece stabilirsi in un altro Stato europeo.

I richiedenti asilo, tuttavia, non possono decidere liberamente in quale Stato presentare la domanda, perché alcune regole dell'Unione europea, previste dal c.d. Regolamento Dublino III<sup>1</sup>, stabiliscono i criteri per l'individuazione dello Stato membro competente ad esaminare ogni domanda di asilo presentata sul territorio europeo, ed è appunto nello Stato individuato come competente al termine di questa procedura che il richiedente asilo deve soggiornare in attesa della decisione sulla sua domanda<sup>2</sup>.

Anche in seguito al riconoscimento della protezione internazionale, ovvero della protezione umanitaria in Italia, il titolare di protezione potrà soggiornare in un altro Paese europeo solo per periodi di breve durata e a determinate condizioni.

E' importante che gli operatori che lavorano con i richiedenti asilo conoscano tali regole, in modo da poter fornire informazioni corrette e complete in merito alla possibilità di entrare e soggiornare regolarmente in un altro Stato europeo diverso dall'Italia.

Questa scheda spiega i criteri in base ai quali le autorità stabiliscono quale sia lo Stato competente ad esaminare una domanda di asilo presentata in uno degli Stati dell'UE, le procedure previste nei casi di presentazione della domanda in un Paese diverso da quello competente, e le possibilità di soggiorno in uno Stato diverso dall'Italia successivamente al riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria da parte delle autorità italiane.

La scheda è strutturata come se fosse rivolta al richiedente asilo, per facilitare la trasmissione delle informazioni ai diretti interessati.

Si segnala che la Commissione europea ha predisposto opuscoli informativi per richiedenti asilo adulti e minorenni sull'applicazione del Regolamento Dublino III. Ai seguenti link si possono scaricare gli opuscoli tradotti in italiano, inglese, francese e nelle altre lingue europee (pubblicati come allegati, alle pp. 30-41)<sup>3</sup>. UNHCR ha inoltre recentemente pubblicato una Guida per minori stranieri non accompagnati.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

<sup>2</sup> Queste regole valgono per i 28 Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), cui si aggiungono altri 4 Stati (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Nel resto del documento, quando si fa riferimento a uno “Stato UE”, si intendono inclusi anche questi altri 4 Stati (tranne ove diversamente specificato).

<sup>3</sup> Il Ministero dell'Interno italiano non ha ancora provveduto a pubblicare tali opuscoli, completi delle informazioni aggiuntive specifiche per l'Italia, al fine di fornire al richiedente asilo tutte le informazioni in merito all'applicazione del Regolamento Dublino III, come previsto dal Regolamento stesso.

## 1. Qual è lo Stato dell'UE competente ad esaminare la mia domanda di asilo?

Se ti trovi in Italia ed hai presentato domanda di asilo, ma desideri che la tua domanda sia esaminata da un altro Stato UE, in modo da poterti soggiornare, sia in attesa della decisione sulla tua domanda, sia successivamente qualora ti venga riconosciuta una forma di protezione internazionale (o un altro titolo di soggiorno), è importante che tu capisca se questo è possibile in base alle regole che stabiliscono quale Stato dell'UE è competente ad esaminare la tua domanda di asilo.

Sono previste regole diverse per i minori non accompagnati e per gli adulti.

### **1. Minori non accompagnati**

Nel caso di minori non accompagnati, bisogna considerare se vi sono o meno parenti<sup>4</sup> presenti regolarmente in uno Stato UE:

#### ***1.1 Presenza regolare di parenti in uno Stato UE***

Se sei un minore non accompagnato che si trova in Italia, ma in un altro Stato dell'UE è presente regolarmente:

- tuo padre o tua madre o un altro adulto responsabile per te in base alla legge o alla prassi dello Stato in cui si trova l'adulto,
- un tuo fratello o una tua sorella,
- un tuo zio o uno dei tuoi nonni, a condizione che possa occuparsi di te,

quello Stato dell'UE è competente per l'esame della tua domanda di asilo, purché questo sia nel tuo superiore interesse<sup>5</sup>.

Ad es. se hai presentato domanda di asilo in Italia e ti trovi in questo Paese, e hai un fratello che soggiorna regolarmente in Germania con un permesso di soggiorno per lavoro, sarà la Germania e non l'Italia a dover esaminare e decidere la tua domanda d'asilo e quindi hai diritto di essere trasferito in Germania. Lo stesso se hai uno zio in Germania, ma solo se è accertato che può occuparsi di te.

Se invece tuo fratello o tuo zio vivono in Germania irregolarmente, ovvero senza un permesso di soggiorno, oppure se hai solo un cugino in Germania, sarà l'Italia ad esaminare la tua domanda.

Se i parenti di cui sopra soggiornano in più di uno Stato dell'UE, lo Stato competente ad esaminare la tua domanda di asilo è determinato sulla base del tuo superiore interesse.

Se uno o più dei tuoi fratelli o sorelle, anch'essi minorenni, hanno presentato domanda di asilo in altri Stati UE in date ravvicinate, è competente ad esaminare la tua domanda di asilo lo Stato in cui si trova la maggior parte di loro o il più anziano di loro, sempre che questo sia nel tuo superiore interesse.

Ad es. se hai presentato domanda di asilo in Italia, ma tuo fratello e tua sorella, anch'essi minorenni, hanno presentato domanda in Francia, sarà la Francia a dover esaminare tutte le richieste.

Se invece tu hai presentato domanda in Italia e i tuoi fratelli più piccoli hanno presentato domanda uno in Austria ed uno in Ungheria, sarà l'Italia a dover valutare tutte le domande.

<sup>4</sup> Per semplicità, si utilizza qui il termine "parenti" nel significato più comune e non in quello specifico previsto dal Regolamento Dublino III, che invece distingue tra familiari, fratelli e parenti.

<sup>5</sup> Nel caso in cui tu sia sposato e/o abbia dei figli, va considerata la presenza regolare dei "familiari" elencati al punto 2.1. Se sei sposato ma tuo marito/moglie non è regolarmente presente in uno Stato UE, è competente lo Stato dell'UE dove è presente regolarmente tuo padre o tua madre o un altro adulto responsabile per te in base alla legge o alla prassi dello Stato in cui si trova l'adulto, o un tuo fratello o una tua sorella.

Se vuoi ricongiungerti con un tuo parente in un altro Stato europeo, è importante che ne parli con il tuo tutore e che la richiesta di ricongiungimento e tutte le informazioni utili per rintracciare il tuo parente e per verificarne l'effettiva parentela siano comunicate alle autorità di polizia italiane al momento della verbalizzazione della domanda.

### ***1.2 In assenza di parenti regolarmente soggiornanti in uno Stato UE***

Se sei un minore non accompagnato che si trova in Italia e non hai nessuno dei parenti elencati al punto precedente regolarmente soggiornanti in uno Stato UE, è competente per l'esame della tua domanda lo Stato in cui hai presentato la domanda d'asilo, purché questo sia nel tuo superiore interesse.

Quindi, anche se sei entrato irregolarmente nel territorio di uno Stato dell'UE e le autorità di quello Stato ti hanno preso le impronte digitali, ma poi ti sei spostato in un altro Stato UE e qui hai presentato domanda di asilo, lo Stato competente ad esaminare la tua domanda è quello in cui ti trovi (purché questo sia nel tuo superiore interesse), e non quello in cui ti hanno preso le impronte.

Se hai presentato più di una domanda di asilo in diversi Stati dell'UE, è competente ad esaminare la domanda di asilo lo Stato dell'UE nel quale ora ti trovi, dopo aver presentato la domanda.

Ad es. se le autorità ti hanno preso le impronte in Grecia, poi sei venuto in Italia e qui hai presentato domanda d'asilo, e infine sei andato in Francia e lì hai presentato una nuova domanda, sarà la Francia a doverla esaminare e dunque non potrai essere trasferito né in Grecia né in Italia.

Alcuni minori rifiutano di essere ospitati in Italia nelle comunità di accoglienza e cercano di non farsi identificare dalle autorità italiane, perché vogliono raggiungere un altro Paese europeo, temendo, se identificati, di essere rimandati in Italia, come accade per gli adulti.

Talvolta alcuni minori si dichiarano maggiorenni alle autorità italiane perché pensano che, se identificati come minorenni, il rischio di essere "bloccati" in Italia e di non poter proseguire il viaggio verso un altro Paese europeo sia superiore.

E' vero invece il contrario: ai minorenni si applicano norme più favorevoli che agli adulti. Infatti, mentre l'adulto che è entrato irregolarmente in Italia e poi si è spostato in un altro Stato può essere rimandato in Italia in determinati casi, il **minore non accompagnato che entra irregolarmente in Italia e si sposta in un altro Paese, ove presenta domanda d'asilo, non può essere rinviato in Italia**, anche se qui gli sono state rilevate le impronte digitali, in quanto la competenza ad esaminare la sua domanda sarà dello Stato in cui si trova, a meno che il trasferimento sia nel suo superiore interesse.

In generale, solo dichiarando la sua vera età il minore potrà avere accesso ai diritti garantiti ai minorenni, quali la protezione dall'espulsione, il diritto ad avere un tutore, il diritto ad essere accolto in strutture di accoglienza che hanno specifici servizi per aiutare i minorenni, l'accesso a forme di soggiorno differenti dall'asilo quali il rilascio di un permesso di soggiorno per "minore età" valido fino al compimento del 18° anno di età, e in generale il principio in base a cui il superiore interesse del minore deve costituire il criterio fondamentale per l'adozione di tutte le decisioni che lo riguardano.

Naturalmente, le norme più favorevoli valide per i minori si applicano soltanto se le autorità identificano la persona come minorenne. Va ricordato che, se il minore non ha un passaporto o un documento di identità valido da cui risulti la minore età, potrebbe essere identificato come maggiorenne, in Italia o in un altro Paese europeo, sulla base di accertamenti medici o di altre procedure per l'accertamento dell'età che spesso risultano del tutto inaffidabili.

## **2. Adulti**

Se sei un adulto che si trova in Italia, valgono i seguenti criteri, che vanno applicati nell'ordine in cui sono elencati (se non è applicabile il primo criterio, viene preso in considerazione il secondo; se non si applica neanche il secondo viene preso in considerazione il terzo criterio e così via, sino al criterio residuale del Paese dell'UE in cui hai fatto primo ingresso):

### ***2.1 Presenza di familiari beneficiari o richiedenti protezione internazionale***

Se in uno Stato dell'UE si trova un tuo familiare che è già stato riconosciuto beneficiario di protezione internazionale o che ha presentato una domanda di asilo sulla quale non è stata ancora presa una decisione, se lo desideri quello Stato è competente per l'esame della tua domanda d'asilo.

In questo caso devi esprimere per scritto il desiderio che la tua domanda di asilo sia esaminata dall'altro Stato UE, al momento della verbalizzazione della domanda da parte delle autorità di polizia italiane.

Si intendono per "familiari":

- tuo marito o moglie o il partner con cui hai una relazione stabile, se il diritto o la prassi dello Stato interessato assimilano la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini stranieri<sup>6</sup>;
- i tuoi figli minori, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto dello Stato di cui sei cittadino.

Ad es. se tuo figlio minore soggiorna in Svezia con un permesso di soggiorno per asilo o se tua moglie (con cui eri già sposato nel tuo paese d'origine) ha presentato domanda d'asilo in Svezia e sta aspettando una risposta, hai diritto ad essere trasferito in Svezia dall'Italia o da qualsiasi altro Stato UE in cui ti trovi.

Se più familiari presentano domanda di asilo in Stati diversi in date ravvicinate è competente ad esaminare la domanda lo Stato che sarebbe competente per la maggior parte di esse o, in mancanza, quello competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

### ***2.2 Possesso di un titolo di soggiorno o di un visto***

Se sei in possesso di un titolo di soggiorno valido o scaduto da meno di 2 anni, lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato questo titolo.

Se sei in possesso di un visto valido o scaduto da meno di 6 mesi, lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato questo visto o l'autorizzazione a rilasciare questo visto<sup>7</sup>.

Ad es. se hai un permesso di soggiorno scaduto da un anno o un visto di ingresso scaduto da 5 mesi rilasciato dalla Francia, sarà la Francia a dover esaminare la tua domanda.

---

<sup>6</sup> Nel caso di familiare titolare di protezione internazionale non è richiesto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine, mentre nel caso di familiare richiedente asilo è richiesto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine.

<sup>7</sup> Esistono alcune altre ipotesi residuali, quando la tua situazione non rientra esattamente in quella descritta, ma comunque sei o sei stato titolare di un o più permessi di soggiorno e/o di uno o più visti d'ingresso: rivolgiti al consulente legale o all'operatore di riferimento per avere maggiori informazioni.

### ***2.3 Ingresso irregolare***

Se è accertato che sei entrato irregolarmente in uno Stato dell'UE, provenendo da uno Stato esterno all'UE, il primo Stato dell'UE in cui sei entrato irregolarmente è competente per l'esame della tua domanda d'asilo.

L'ingresso irregolare in uno Stato può essere accertato in molti modi: ad esempio se le autorità ti hanno preso le impronte digitali o ti hanno fotosegnalato oppure se risulta un timbro di ingresso sul tuo passaporto.

E' però importante sottolineare che la responsabilità del primo Stato di ingresso irregolare non si applica più dopo che sono trascorsi 12 mesi dalla data di attraversamento irregolare della frontiera.

Se non è possibile accertare le circostanze del tuo ingresso nel territorio di uno Stato UE o se sono passati più di 12 mesi dall'ingresso irregolare in un determinato Stato UE, e se è accertato che, prima di chiedere asilo, hai soggiornato (anche irregolarmente) per 5 mesi continuativamente in un altro Stato UE, questo è lo Stato competente ad esaminare la tua domanda di asilo.

Se hai soggiornato per più di 5 mesi in Stati diversi è competente ad esaminare la tua domanda di asilo lo Stato UE in cui il soggiorno è più recente.

Il soggiorno può essere dimostrato in molti modi, ad esempio con documentazione di ospedali, carceri, centri di detenzione o se hai ricevuto provvedimenti di espulsione ad almeno 5 mesi di distanza l'uno dall'altro.

Ad es. se sei entrato irregolarmente in Italia e le autorità italiane ti hanno preso le impronte digitali, e poi sei andato in Germania, la Germania potrà trasferirti in Italia.

Se però ti trovi in Germania e sono passati più di 12 mesi dalla data di ingresso in Italia, anche se le autorità italiane ti hanno preso le impronte digitali, non potrai più essere trasferito in Italia.

In tali casi e nei casi in cui non è possibile accertare le modalità del tuo ingresso in Europa, se è accertato che hai soggiornato (anche irregolarmente) in Germania per almeno 5 mesi prima di presentare domanda di asilo, sarà la Germania a dover esaminare la tua domanda.

### ***2.4 Ingresso in esenzione di visto e zona di transito***

Se sei entrato regolarmente in uno Stato dell'UE per il quale non avevi bisogno del visto, questo è lo Stato competente ad esaminare la tua domanda di asilo.

Se hai manifestato la volontà di chiedere asilo in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato dell'UE, questo è lo Stato competente ad esaminare la tua domanda di asilo.

#### **In deroga ai criteri sopra indicati, sono inoltre applicabili le seguenti regole:**

a. Se in uno Stato dell'UE è regolarmente residente un tuo figlio, un tuo fratello o un tuo genitore e se a causa di una gravidanza o di una maternità recente o di una malattia grave o di una grave disabilità o dell'età avanzata, tu sei **dipendente dall'assistenza** di tuo figlio, fratello o genitore, e questi risulta in grado di fornirtela, oppure se un tuo figlio, un tuo fratello o un tuo genitore è dipendente dalla tua assistenza e tu sei in grado di fornirgliela, avete diritto a ricongiungervi.

In questo caso devi esprimere tale desiderio per scritto, al momento della verbalizzazione della domanda di asilo.

Lo Stato dell'UE in cui questo tuo figlio, fratello o genitore risiede regolarmente è lo Stato competente all'esame della tua domanda di asilo, a meno che il trasferimento non sia impedito dalle tue condizioni di salute.

Ad es. se sei una donna incinta e nel Regno Unito risiede regolarmente tuo fratello che è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro e che può fornirti l'assistenza che ti è necessaria, hai diritto a ricongiungerti con tuo fratello nel Regno Unito e hai diritto che la tua domanda d'asilo sia esaminata da questo Paese.

**b.** Uno Stato dell'UE che non risulta competente ad esaminare la tua domanda di asilo sulla base dei criteri sopra elencati può comunque decidere di esaminare la tua domanda di asilo, pur non essendovi obbligato, ad esempio se in quello Stato si trovano delle persone a te legate da qualsiasi vincolo di **parentela** o se hai dei legami **culturali** con quello Stato o per motivi **umanitari** (es. condizioni di salute che renderebbero difficile il trasferimento).

Per questo motivo, quando presenti domanda di asilo, al momento della verbalizzazione della domanda di fronte alle autorità, è importante indicare se hai parenti che vivono in un altro Paese europeo e/o se hai dei legami particolari con un altro Paese europeo e/o se ti trovi in particolari condizioni di salute.

**c.** Qualora non sia possibile applicare nessuno dei criteri fin qui elencati, lo Stato competente per l'esame della tua domanda d'asilo è il primo Stato dell'UE nel quale hai presentato domanda di asilo.

**d.** E' vietato il trasferimento verso lo Stato dell'UE che risulta competente sulla base dei criteri sopra elencati, se vi sono fondati motivi di ritenere che in quello Stato sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza che implicino un **rischio di trattamento inumano** e degradante.

In questo momento il rischio è stato verificato in modo certo in caso di trasferimento verso la Grecia, che dunque non deve essere mai disposto nei tuoi confronti.

Sulla base di recenti decisioni dell'UE e di accordi tra gli Stati UE, i richiedenti asilo cittadini di alcuni specifici Stati (attualmente Siria, Eritrea, Iraq, Repubblica Centrafricana, Bahrein, Yemen e Swaziland, ma l'elenco delle nazionalità potrebbe essere modificato in futuro) che in Italia hanno manifestato la volontà di presentare la domanda di asilo e si sono fatti identificare con le impronte digitali dalle autorità italiane o greche hanno la possibilità della **ricollocazione** dall'Italia verso alcuni altri Paesi europei. In tale caso è importante già in Italia dimostrare la tua nazionalità e hai diritto di essere ascoltato, di esprimere le tue preferenze per un determinato Stato UE e di fare sapere la presenza di tuoi familiari in altri Stati UE.

In ogni caso, se puoi dimostrare di esserti allontanato volontariamente dagli Stati UE per almeno tre mesi, e sempre che tu non sia ancora titolare di un permesso di soggiorno o di un visto d'ingresso in corso di validità, o se sei stato allontanato in forza di un provvedimento di allontanamento o di rimpatrio, e decidi di presentare una domanda di protezione internazionale, questa sarà considerata come una nuova domanda di protezione internazionale e darà avvio ad una nuova procedura di determinazione dello Stato UE competente all'esame della domanda.

## 2. Come funziona in concreto la procedura per determinare lo Stato UE competente ad esaminare la domanda d'asilo e cosa succede se presento la domanda in uno Stato diverso da quello competente?

### 1. La procedura per determinare lo Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo presentata in Italia

Ai fini dell'individuazione dello Stato UE competente ad esaminare la tua domanda di asilo, devi fornire alle autorità italiane, al momento della verbalizzazione della domanda di asilo, tutti gli elementi che possano essere utili, in particolare:

- la tua età;
- la presenza di parenti/familiari in altri Stati dell'UE;
- condizioni di dipendenza derivanti da una gravidanza, una maternità recente, una malattia grave, una grave disabilità o un'età avanzata;
- legami particolari con un altro Paese europeo.

Se desideri che la tua domanda di asilo sia esaminata da un altro Stato UE in cui si trova un tuo familiare, devi esprimere tale desiderio per scritto, al momento della verbalizzazione della domanda da parte delle autorità di polizia italiane.

E' importante comunicare tutte le informazioni in tuo possesso riguardo a tale familiare (dati anagrafici, relazione familiare, situazione relativa al soggiorno, indirizzo di residenza nell'altro Stato europeo ecc.) e, se li hai, consegnare copia dei documenti che provino il legame familiare (certificati di matrimonio, certificati di nascita ecc.)<sup>8</sup>.

La competenza ad esaminare la tua domanda di asilo è valutata dall'Unità Dublino, un ufficio del Ministero dell'Interno che ha sede a Roma.

Se l'Unità Dublino ritiene che la competenza ad esaminare la tua domanda spetti ad un altro Stato membro, invierà una specifica richiesta in tal senso all'Unità Dublino dell'altro Stato UE. Se quest'ultima riterrà di essere competente, accetterà la richiesta, altrimenti la rifiuterà.

La decisione che accerti la competenza di un altro Stato UE all'esame della tua domanda di asilo ti sarà comunicata con le indicazioni delle modalità di trasferimento in quello Stato UE.

Se invece l'altro Stato si dichiara non competente, la tua domanda sarà esaminata dalle autorità italiane e dovrai soggiornare in Italia in attesa della decisione.

Questa procedura deve concludersi in tempi ben precisi, il cui superamento può determinare l'assunzione della responsabilità all'esame della tua domanda in capo allo Stato responsabile del superamento dei termini.

La procedura per il ricongiungimento familiare di minori stranieri non accompagnati richiede ulteriori passaggi riguardanti la valutazione del superiore interesse del minore da parte dell'Autorità giudiziaria minorile (si veda la [procedura elaborata dall'Unità Dublino italiana](#)).

Dopo che ti è stata comunicata la decisione dell'Unità Dublino italiana rispetto al tuo trasferimento in un altro Stato, se non sei d'accordo con tale decisione puoi presentare un ricorso ad un giudice entro 60 giorni dalla notifica della decisione.

Il ricorso deve essere presentato con l'assistenza di un avvocato, ma se sei privo delle risorse economiche necessarie, hai diritto di chiedere che le tue spese legali siano sostenute dallo Stato italiano.

---

<sup>8</sup> Nel caso in cui le autorità competenti non ritenessero sufficienti gli elementi comprovanti il legame di parentela, è possibile che venga effettuato l'esame del DNA.

Se resti in Italia nonostante la decisione di trasferimento verso un altro Stato, le autorità italiane non esamineranno la tua domanda (a meno che tu abbia presentato ricorso al giudice contro la decisione di trasferimento e quella decisione sia stata annullata e/o sospesa).

Ad es. se hai presentato domanda di asilo in Italia e hai chiesto di essere ricongiunta a tuo marito che soggiorna come titolare di protezione internazionale in Germania, l'Unità Dublino italiana contatterà l'Unità Dublino tedesca per chiedere di prenderti in carico. L'Unità Dublino tedesca verificherà se sono soddisfatti i requisiti descritti sopra per il ricongiungimento e, in caso di risposta positiva, si dichiarerà competente ad esaminare la tua domanda. A quel punto, potrai essere trasferita in Germania.

## **2. Le conseguenze della scelta di lasciare l'Italia e andare in un altro Stato UE**

Se intendi lasciare l'Italia e andare in un altro Stato UE, ricorda che:

**a.** Se entri o cerchi di entrare irregolarmente in un altro Stato europeo, senza avere un permesso di soggiorno o quando sei titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato dalle autorità italiane, potrai essere reinviato in Italia.

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non ti dà diritto di entrare e soggiornare regolarmente in un altro Paese europeo, a meno che vi siano gravi motivi umanitari che richiedono la tua presenza in quel Paese e la Questura del luogo in cui vivi ti abbia preventivamente rilasciato un titolo di viaggio per consentirti di recarti in quel Paese.

**b.** Se presenti domanda di asilo in un altro Stato europeo, le autorità di quello Stato verificheranno se sono competenti ad esaminare la tua domanda d'asilo, sulla base dei criteri descritti sopra.

Se tale Stato si ritiene competente ad esaminare la tua domanda, potrai soggiornarvi in attesa della decisione.

Se invece le autorità di tale Stato verificano che la competenza ad esaminare la domanda di asilo è dell'Italia, potranno comunicarti la decisione di trasferirti in Italia.

In alcuni casi, potrai essere trattenuto al fine di assicurare le procedure di trasferimento.

Se non sei d'accordo al trasferimento in Italia, puoi presentare un ricorso ad un giudice contro la decisione. Le regole per presentare tale ricorso sono stabilite dalla legge dello Stato che ha adottato la decisione di trasferimento.

Se resti sul territorio dello Stato in cui hai presentato la domanda di asilo nonostante la decisione di trasferimento in Italia, lo Stato in cui ti trovi non esaminerà la tua domanda (a meno che tu abbia presentato ricorso al giudice contro la decisione di trasferimento e quella decisione sia stata annullata).

**c.** Se hai presentato domanda di asilo in Italia, e questa è competente all'esame della domanda, ricorda che nel caso in cui ti allontani senza giustificato motivo dalla struttura di accoglienza senza aver sostenuto il colloquio di fronte alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, l'esame della tua domanda viene sospeso per un anno<sup>9</sup>, ma poi dopo un anno di tua assenza ingiustificata la Commissione italiana dichiara estinto il procedimento riguardante la tua domanda di asilo<sup>10</sup>. Negli altri casi, se non ti presenti al colloquio senza aver chiesto il rinvio, la

---

<sup>9</sup> Puoi chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso, entro un anno dalla sospensione.

<sup>10</sup> Se presenti una nuova domanda di asilo successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento, la domanda sarà sottoposta ad un esame preliminare per accertare se vi siano nuovi elementi, rilevanti ai fini del



Commissione decide sulla base della documentazione disponibile ed è molto probabile che la tua assenza influisca negativamente sulla decisione che verrà adottata.

Ad es. se hai presentato domanda di asilo in Italia e poi ti sei spostato in Germania, dove hai presentato un'altra domanda di asilo, e la Germania verifica che è l'Italia lo Stato competente ad esaminare la tua domanda, la Germania potrà trasferirti in Italia.

Se resti in Germania contro la decisione di trasferimento, la Germania non esaminerà la tua domanda di asilo e perciò potresti essere comunque espulso verso l'Italia.

Se non ti sei presentato al colloquio presso la Commissione territoriale in Italia, perché in quel periodo eri in Germania, e se in Italia eri stato accolto in una struttura d'accoglienza, la Commissione italiana sospende per un anno l'esame della tua domanda e dopo un anno di tua assenza ingiustificata dichiara estinto il procedimento; se invece non eri stato accolto in una struttura d'accoglienza, la Commissione deciderà sulla tua domanda ed è probabile che l'assenza ingiustificata influisca negativamente sulla decisione.

### **3. I tempi della procedura**

La procedura per determinare quale Stato UE è competente ad esaminare la tua domanda d'asilo può durare un periodo massimo di 5 mesi.

Se un altro Stato UE dichiara di essere competente ad esaminare la tua domanda di asilo, lo Stato in cui ti trovi ha, in circostanze normali, 6 mesi di tempo per trasferirti in tale Stato<sup>11</sup>.

Nel frattempo, hai diritto al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio e ad essere ospitato in una struttura di accoglienza.

## **3. Se ottengo la protezione internazionale o umanitaria in Italia, posso spostarmi in un altro Paese europeo?**

### **1. Titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari**

Se a conclusione della procedura di richiesta di asilo, le autorità italiane ti rilasciano un permesso di soggiorno per asilo (status di rifugiato), per protezione sussidiaria o per motivi umanitari, puoi entrare e soggiornare regolarmente in un altro Stato dell'UE<sup>12</sup>, per un periodo massimo di 3 mesi e comunque mai superiore alla durata massima del permesso di soggiorno, a condizione di:

- possedere il passaporto del tuo Paese o, in mancanza, un documento/titolo di viaggio rilasciato ai cittadini stranieri da una questura italiana;

---

riconoscimento della protezione internazionale. In tale sede saranno valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni dell'allontanamento.

<sup>11</sup> Se non puoi essere trasferito perché sei detenuto in un istituto penitenziario, il periodo per effettuare il trasferimento diventa di 12 mesi, o se sei fuggito diventa di 18 mesi. Se hai presentato ricorso contro la decisione di trasferimento, i termini per l'effettivo trasferimento decorrono da quando la decisione diventa definitiva (se il giudice ha respinto il tuo ricorso). Una volta scaduti tali termini, la competenza sull'esame della domanda di asilo passa allo Stato che aveva richiesto il trasferimento.

<sup>12</sup> Queste regole valgono per gli Stati elencati alla nota n. 2, tranne Regno Unito, Irlanda, Cipro, Romania, Bulgaria e Croazia, che non fanno parte dello spazio Schengen.

- poter dimostrare di avere le risorse economiche sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e per mantenerti per la durata del soggiorno;

- non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale e non risultare nell'elenco nazionale delle persone segnalate del Paese in cui vuoi andare.

Il soggiorno regolare in questi casi non ti dà però diritto di svolgere una regolare attività lavorativa nell'altro Stato europeo e in qualsiasi caso di espulsione sei reinviato in Italia.

## **2. Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**

Dopo 5 anni di soggiorno regolare<sup>13</sup>, se hai ottenuto un permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria e se soddisfi una serie di altri requisiti riguardanti il reddito, l'assenza di precedenti penali ecc., potrai ottenere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo<sup>14</sup>.

Se sei titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia, puoi entrare e soggiornare regolarmente in un altro Stato dell'UE<sup>15</sup> per un periodo superiore a 3 mesi, come lavoratore o come studente o per altri motivi, soltanto se lo Stato europeo in cui vuoi stabilirti lo consente in base alle proprie norme e politiche (ad es. alcuni Stati prevedono delle quote massime per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Paese).

aprile 2016

Scheda realizzata con il sostegno di



---

<sup>13</sup> Il periodo di 5 anni si calcola dalla data di presentazione della domanda di asilo.

<sup>14</sup> Se invece ti hanno rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari non potrai ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

<sup>15</sup> Queste regole valgono per gli Stati dell'UE elencati alla nota n. 2, con l'esclusione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Non valgono per Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.